

**SENT. N. 1231 DEL 14 LUGLIO 2000**

La Dr.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da L. G.

*Ricorrente*

**CONTRO**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*Resistente*

**OGGETTO:** accertamento del diritto al superiore inquadramento

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 11.10.99, L. G. ha convenuto in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia del quale ha chiesto la condanna, previo accertamento del diritto ad essere inquadrato, sin dal 1.4.83, nel superiore 8° livello (corrispondente all'Area C posizione C2 funzionario di cancelleria), alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, con interessi e rivalutazione.

A sostegno della domanda il ricorrente, premesso di essere stato assunto dal Ministero convenuto in data 6.7.77, con qualifica di 6° livello funzionale e mansioni di segretario giudiziario presso la Pretura di Strongoli; che, successivamente, veniva inquadrato nel 7° livello con mansioni di collaboratore di cancelleria, ha dedotto di essere stato adibito, a decorrere dal 1.4.83, a svolgere le mansioni di funzionario di cancelleria, corrispondenti alla qualifica di 8° livello funzionale (ora Area C posizione C2), essendosi reso vacante il relativo posto in organico.

Ha pertanto asserito il diritto ad essere inquadrato nel livello superiore, ai sensi dell'art. 2103 c.c., con tutte le conseguenze normative ed economiche.

Ritualmente costituitosi in giudizio per il tramite del Ministero ha resistito all'avversa domanda, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dovendo la controversia essere deferita alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi del d.lgs. 80/98; nel merito ha eccepito l'avvenuta prescrizione delle differenze retributive domandate sino all'anno 1993, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., ha infine dedotto l'infondatezza della domanda della quale ha chiesto il rigetto.

All'udienza del 10.7.2000, invitati i procuratori alla discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

È fondata e va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.

Il d.lgs. n. 80/98 nel regolare la devoluzione al giudice ordinario – in funzione di giudice del lavoro – di tutte le controversie relative ai rapporti di pubblico impiego, prevede dei limiti di carattere oggettivo, soggettivo e temporale.

Quanto al profilo temporale, l'art. 45 co. 17 d.lvo n. 80/98 attribuisce al giudice ordinario le sole controversie “*relative a questioni attinenti al periodo dal rapporto di lavoro successivo al 30.6.98*”, essendo deferite al giudice amministrativo quelle relative al periodo anteriore (che peraltro devono essere promosse a pena di decadenza entro il 15.9.2000).

L'interpretazione giurisprudenziale di detta norma – ed in particolare dell'inciso “*questioni attinenti*” – non è univoca facendosi riferimento, ora al criterio temporale del periodo del rapporto di lavoro cui si riferisce la domanda, ora a quello del momento costitutivo del diritto azionato dal pubblico dipendente, ora, infine, al momento di emanazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo.

Questo giudice aderisce all'orientamento – espresso peraltro recentemente dalle S.U. 20.11.99 n. 808 – che individua il discrimine temporale della giurisdizione nel dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze costitutive del diritto azionato in giudizio.

Ed infatti, il criterio letterale che fa riferimento al *petitum*, e cioè al periodo di lavoro controverso, attuato secondo una sequenza unicamente temporale, in virtù del quale le domande relative a pretese per periodi anteriori al 30.6.98 devono essere poste al g.a. mentre quelle relative a pretese successive a tale data devono essere introdotte avanti il g.o., non appare condivisibile, in quanto foriero dell'inconveniente di frazionare le pretese relative a rapporti in corso di svolgimento, tenuto conto che nelle fattispecie, quali quella in esame, in cui le domande attengono a periodi intermedi, il ricorrente dovrebbe adire l'autorità amministrativa per le pretese maturate sino al 30.6.98 e quella ordinaria per le pretese maturate successivamente.

Del resto tale soluzione determina un notevole incremento del contenzioso -inconveniente questo che contrasta con la ratio della nuova normativa -, essendo il lavoratore costretto a frazionare le pretese con la conseguenza di disperdere la tutela processuale in giurisdizioni diverse.

Ne può essere sottovalutato il prevedibile contrasto di giudicati sulla medesima pretesa nei due periodi che comporterebbe tale duplicazione di giudizi; inconveniente questo ancora più grave alla luce dell'abrogazione del principio di pregiudizialità necessaria fra il giudizio amministrativo e quello ordinario.

Peraltro tale criterio presenta l'ulteriore inconveniente di attribuire al ricorrente la disponibilità della giurisdizione, consentendogli di radicare la giurisdizione ordinaria (o viceversa quella amministrativa) attraverso una limitazione degli effetti della domanda all'epoca successiva (o anteriore) al 30.6.98, mediante la semplice limitazione del *petitum*.

Del pari non condivisibile, oltre che inapplicabile al caso di specie, è il criterio relativo al momento di emanazione del provvedimento amministrativo illegittimo, tenuto conto che il giudizio de quo non ha carattere impugnatorio (richiesta di annullamento di atto amministrativo illegittimo), bensì ha ad oggetto la condanna dell'Amministrazione alle differenze retributive maturate a seguito dell'accertamento del diritto al superiore inquadramento.

Di contro il criterio che fa riferimento al momento in cui si sono verificati i fatti materiali costitutivi del diritto azionato in giudizio appare maggiormente conforme al dato normativo ed elimina i rischi di frazionamento della pretesa anche in relazione ai rapporti di lavoro pendenti alla data di presentazione del ricorso.

Inoltre, tale criterio consente di radicare oggettivamente la giurisdizione, sottraendola alla disponibilità del ricorrente, tenuto conto che, quand'anche questi limiti la propria pretesa alle conseguenze successive al 30.6.98, ovvero scelga di introdurre la domanda successivamente a tale data malgrado il diritto controverso sia sorto anteriormente, la giurisdizione dovrà comunque essere deferita, a seconda del momento in cui si sono verificati i fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio.

Così individuato il criterio di riferimento temporale, venendo al caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ad essere inquadrato nella qualifica superiore e la condanna della resistente alle conseguenze di carattere normativo e retributivo.

Il ricorrente assume di aver svolto, sin dal 1.4.83, mansioni corrispondenti alla superiore qualifica, e pretende dunque il diritto al superiore inquadramento, ai sensi dell'art. 2103 c.c.

Dalla stessa prospettazione della ricorrente pertanto emerge che il diritto vantato giudizialmente è sorto in data anteriore al 30.6.98 e, precisamente, nell'agosto del 1984 (decorsi cioè tre mesi dall'adibizione alle mansioni superiori), ai sensi dell'art. 2103 c.c.

Pertanto, in virtù delle considerazioni sopra esposte in relazione all'interpretazione della disciplina transitoria di cui al D.Lvo 80/98, la giurisdizione in riferimento alla domanda di accertamento del diritto a superiore inquadramento deve essere deferita al giudice amministrativo, tenuto conto che il momento costitutivo del diritto controverso è anteriore al 30.6.98.

Del pari, aderendo all'interpretazione esposta, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione alla domanda di condanna alle differenze retributive successive al 30.6.98, tenuto conto che, se è vero che tali differenze sono maturate e divenute esigibili solo a seguito dello svolgimento della prestazione lavorativa - e dunque, mensilmente, a decorrere dal 30.6.98 -, tuttavia il fatto costitutivo di tali pretese economiche rimane pur sempre l'aver svolto le mansioni corrispondenti al superiore inquadramento per un periodo continuativo di tre mesi a decorrere dal 1.4.84.

Ne segue che anche il fatto costitutivo delle pretese economiche relative al periodo dal 30.6.98 è anteriore a tale data.

Alla luce dei principi sopra espressi, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, dovendo la controversia essere deferita al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45 co. 17 D.Lvo 80/98.

La novità della questione giuridica trattata rende opportuna la compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello amministrativo.

Compensa fra le parti le spese di lite.

Crotone, lì 10 luglio 2000

Il Giudice del lavoro  
Dr.ssa Francesca Romana Pucci